



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

**DISEGNO DI LEGGE 7 novembre 2022, n. 166**

**Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023**

D'iniziativa della **Giunta provinciale** su proposta del presidente **Maurizio Fugatti**

Presentato il **7 novembre 2022**

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

## **DISEGNO DI LEGGE 7 novembre 2022, n. 166**

### **Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023**

#### INDICE

##### Capo I - *Disposizioni in materia di salute*

Art. 1 - *Modificazioni della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983)*

Art. 2 - *Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia socio-sanitaria*

Art. 3 - *Integrazione dell'articolo 56 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

##### Capo II - *Disposizioni in materia d'istruzione*

Art. 4 - *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

##### Capo III - *Disposizioni in materia di attività economiche, di turismo e di sport*

Art. 5 - *Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)*

Art. 6 - *Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)*

Art. 7 - *Disposizioni transitorie concernenti le aziende per il turismo*

Art. 8 - *Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

Art. 9 - *Integrazione della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003)*

Art. 10 - *Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)*

Art. 11 - *Modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)*

##### Capo IV - *Disposizioni in materia di foreste, di opere pubbliche, di territorio e di ambiente*

Art. 12 - *Integrazione dell'articolo 98 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6*

Art. 14 - *Modificazione dell'articolo 78 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

Art. 15 - *Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)*

Art. 16 - *Introduzione dell'articolo 19 bis nella legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)*

##### Capo V - *Disposizioni finali*

Art. 17 - *Abrogazioni*

Art. 18 - *Entrata in vigore*

Capo I  
*Disposizioni in materia di salute*

Art. 1

*Modificazioni della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983)*

1. Nell'alinnea dell'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 2016, dopo le parole: "strutture sanitarie" sono inserite le seguenti: "o socio-sanitarie".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 2016 è sostituita dalla seguente:

"b) soggetti in possesso dei requisiti necessari, accreditati e convenzionati con il servizio sanitario provinciale."

3. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 2016 è sostituito dal seguente:

"2. Fermi restando i requisiti professionali previsti dalla normativa statale, la Giunta provinciale stabilisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti qualitativi necessari ai fini dell'accreditamento dei soggetti previsti dal comma 1, lettera b)."

4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 5 del 2016 è abrogata.

5. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 5 del 2016 le parole: "di cui uno con qualifica di dirigente operanti presso strutture aventi competenze in materia sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: ", di cui uno con qualifica di dirigente o di direttore, operanti presso strutture aventi competenze in materia sanitaria o socio-sanitaria".

6. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 5 del 2016 è sostituita dalla seguente:

"d) da due dirigenti psicologi operanti presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari;"

Art. 2

*Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia socio-sanitaria*

1. Nella rubrica dell'articolo 16 della legge provinciale n. 10 del 2022 le parole: "Attività infermieristica nell'ambito della campagna vaccinale e" sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 10 del 2022 le parole: "Per fronteggiare il livello emergenziale di carenza di personale infermieristico e valorizzare le professioni sanitarie, al personale infermieristico si applica, in via temporanea fino al 31 dicembre 2023, il comma 464 bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro, nonché" sono sostituite dalle seguenti: "Si applica".

3. Nel comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 10 del 2022 le parole: "missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA)" sono sostituite dalle seguenti: "missione 13 (Tutela della salute), programma 02 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA)".

Art. 3

*Integrazione dell'articolo 56 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

1. Alla fine del comma 6 sexies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: "Questo comma si applica per un anno dalla relativa data di entrata in vigore."

Capo II

*Disposizioni in materia di istruzione*

Art. 4

*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. La rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: "Alta formazione professionale, istruzione tecnologica superiore e percorsi d'istruzione e formazione tecnica superiore".

2. Dopo l'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"Art. 67.1

*Istruzione tecnologica superiore*

1. Per potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, favorendo la corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 67, anche progressivamente per le diverse aree tecnologiche, la Provincia può attivare il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, da realizzare attraverso gli istituti tecnologici superiori (ITS academy).

2. Con regolamento possono essere stabiliti gli standard di riferimento delle figure professionali, per la programmazione, la progettazione e l'attuazione dei percorsi previsti dal comma 1, anche in relazione agli standard nazionali per gli istituti tecnologici superiori, nonché ogni aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo."

Capo III

*Disposizioni in materia di attività economiche, di turismo e di sport*

Art. 5

*Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)*

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

"4 ter. In ragione dell'attuale contesto eccezionale di crisi internazionale e d'incremento dei prezzi, il comma 4 bis si applica anche nell'anno 2023 relativamente alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma per spese sostenute oltre i diciotto

mesi precedenti la presentazione della domanda, comunque non antecedenti il 1° luglio 2021."

#### Art. 6

#### *Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione alla coltivazione di cava è rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l'area estrattiva interessata, previo parere del comitato cave, e deve riferirsi a un'area estrattiva individuata dal piano cave, limitatamente ai materiali da questo previsti. Se il progetto dev'essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applicano la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), e l'articolo 16 bis, comma 1."

2. Il comma 1 bis dell'articolo 7 della legge provinciale sulle cave 2006 è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda è presentata secondo modalità definite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, che indica anche la documentazione da allegare, in esito alla valutazione preliminare prevista dall'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 o dopo il rilascio del provvedimento di verifica ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, se dovuto."

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"8 bis. Se il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applica la legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013."

5. L'articolo 11 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 11

#### *Progetto di coltivazione di aree di proprietà comunale*

1. Per coltivare un lotto individuato ai sensi dell'articolo 10 o altre aree estrattive di sua proprietà il comune, ai fini del rilascio della concessione mediante le procedure stabilite dall'articolo 12, predispone e approva un progetto di coltivazione di livello definitivo da sottoporre alla verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, e il relativo disciplinare di concessione.

2. L'aggiudicatario, individuato ai sensi dell'articolo 12, presenta la domanda per la concessione alla coltivazione di cava, corredata dal progetto previsto dal comma 1, al comune competente per l'inoltro al comitato cave, se il progetto non deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale o presenta la domanda di provvedimento autorizzatorio unico provinciale, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, se il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale.

3. La concessione alla coltivazione di cava è rilasciata dal comune nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico provinciale se il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale o, negli altri casi, dopo aver acquisito il parere del comitato cave secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9."

6. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "ai sensi dell'articolo 11, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 11".

7. L'articolo 13 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 13

#### *Beni di uso civico*

1. Se l'area estrattiva è in tutto o in parte soggetta a vincolo di uso civico, per la parte

interessata, oltre a quanto previsto da quest'articolo, si applicano le disposizioni che disciplinano la gestione di beni di uso civico.

2. La sospensione del vincolo di uso civico, disposta ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale sugli usi civici 2005, ha una durata pari a quella della concessione del bene assegnato ai sensi dell'articolo 12. La sospensione del vincolo di uso civico è disposta dal soggetto gestore di uso civico, unitamente all'approvazione del progetto di coltivazione dei lotti da assegnare, e decorre dalla data di efficacia del provvedimento di concessione alla coltivazione di cava rilasciato ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

3. Il canone annuo di concessione determinato ai sensi dell'articolo 12 vale anche come corrispettivo per la sospensione del diritto di uso civico e la cauzione prevista dall'articolo 8, comma 5, è prestata a favore del soggetto gestore di uso civico.

4. Il soggetto gestore di uso civico predispone e approva il progetto di coltivazione del lotto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, con il relativo disciplinare di concessione, e procede alla scelta del contraente con le modalità stabilite dall'articolo 12. L'aggiudicatario, individuato ai sensi dell'articolo 12, presenta la domanda per la concessione alla coltivazione di cava con le modalità previste dall'articolo 11, comma 2. La concessione alla coltivazione di cava è rilasciata con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 3.

5. Il soggetto gestore di uso civico svolge, in luogo del comune, le attività di vigilanza e controllo previste dall'articolo 27, commi 3, 4, 6, e dall'articolo 27 bis, comma 2. Spetta inoltre al soggetto gestore di uso civico assumere i provvedimenti di decadenza e revoca della concessione nei casi previsti dall'articolo 28.

6. Nei casi previsti dall'articolo 32, comma 2, il comune acquisisce il parere del soggetto gestore dell'uso civico prima di emettere l'ordinanza relativa all'esecuzione del programma di sistemazione del suolo o di ripristino ambientale. In caso di mancata esecuzione dell'ordinanza, il soggetto gestore di uso civico provvede a spese dell'inadempiente, anche utilizzando la cauzione versata.

7. Il soggetto gestore di uso civico e il comune possono, anche in deroga a quest'articolo, stipulare convenzioni per lo svolgimento delle funzioni previste da quest'articolo, regolando i relativi rapporti economici. La convenzione è sempre stipulata quando l'area estrattiva da assegnare è solo parzialmente soggetto al vincolo di uso civico."

8. Nella lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: ", con le modalità definite dal regolamento previsto dall'articolo 13, comma 2 bis," sono soppresse.

9. Dopo il comma 7 quinquies dell'articolo 37 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"7 sexies. Con riguardo alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023, lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dall'articolo 27, commi 3, 4, 6, e dall'articolo 27 bis, comma 2, nonché l'assunzione dei provvedimenti di decadenza e revoca della concessione nei casi previsti dall'articolo 28 restano di competenza del soggetto che ha rilasciato la concessione."

## Art. 7

### *Disposizioni transitorie concernenti le aziende per il turismo*

1. La deroga prevista dall'articolo 26, comma 5, della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020), è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Art. 8

*Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "dagli articoli 25 e 48 bis" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 25, 37 ter e 48 bis".

2. Nel comma 1 dell'articolo 37 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "la Provincia attribuisce agli alloggi per uso turistico un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) univoco per ogni singolo alloggio per uso turistico" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia attribuisce agli esercizi alberghieri dell'articolo 5, agli esercizi extralberghieri dell'articolo 30, nonché agli agriturismi che svolgono le attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019), ai campeggi, campeggi-villaggio e campeggi parco per vacanze previsti dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici previsti dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), e agli alloggi per uso turistico dell'articolo 37 bis un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT), univoco per ogni singola struttura e alloggio".

3. All'inizio del comma 2 dell'articolo 37 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inserite le parole: "I titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui al comma 1 e".

4. Nel comma 2 bis dell'articolo 37 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, dopo le parole: "alloggi per uso turistico" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 37 bis".

5. Il comma 3 dell'articolo 37 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti indicati nel comma 2, coloro che esercitano attività d'intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le strutture ricettive indicate nel comma 1 e gli alloggi per uso turistico di cui all'articolo 37 bis devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale sugli strumenti utilizzati. Il CIPAT dev'essere indicato ed esposto in modo tale da garantire la visibilità e un facile riconoscimento da parte degli utenti."

6. Il comma 4 dell'articolo 37 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attribuzione del CIPAT, del suo inserimento nel sistema informativo del turismo e la data da cui inizia ad applicarsi quest'articolo."

7. Il comma 4 bis dell'articolo 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

"4 bis. Coloro che non ottemperano agli obblighi previsti dall'articolo 37 ter, commi 2, 2 bis e 3, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è maggiorata del doppio."

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, gli alloggi per uso turistico dell'articolo 37 bis i cui dati sono già stati acquisiti dalla Provincia nell'ambito del proprio sistema informativo del turismo prima dell'entrata in vigore del presente articolo conservano il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) loro attribuito. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dall'articolo 37 ter, comma 4, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 stabilisce anche la data da cui iniziano ad applicarsi le modifiche apportate da

quest'articolo.

Art. 9

*Integrazione della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale sull'handicap 2003 è inserito il seguente:

"4 bis. Per le finalità di quest'articolo la Giunta provinciale promuove l'adozione di un marchio da assegnare ai soggetti pubblici e privati che garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei servizi da essi resi, anche al fine di qualificare l'offerta turistica trentina, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia e dell'articolo 81 (Marchi ed attestati di qualità dei servizi) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. La gestione del marchio può essere attribuita agli enti strumentali della Provincia previsti dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)."

Art. 10

*Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)*

1. Il comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è sostituito dal seguente:

"1. Per quanto attiene la vigilanza sull'esercizio delle piste si applica quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)."

2. Nel comma 2 dell'articolo 52 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: "Nei casi di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, del provvedimento di cui all'articolo 40 in materia di esercizio delle piste, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 55 il servizio competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Sulla base del verbale di accertamento dell'infrazione ricevuto da parte dei soggetti individuati dal comma 1 la struttura provinciale competente in materia di piste da sci".

3. Nel comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, dopo le parole: "Per la violazione delle disposizioni in materia di piste da sci si applicano" sono inserite le seguenti: "le sanzioni previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 40 del 2021 e".

4. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 sono abrogate.

5. Il comma 2 dell'articolo 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è abrogato.

6. Nel comma 5 dell'articolo 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: "spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base del verbale di accertamento dell'infrazione ricevuto da parte dei soggetti individuati dal 52, comma 1, spetta al dirigente della struttura provinciale competente in materia di piste da sci".

Art. 11

*Modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)*

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 41 della legge provinciale sullo sport 2016 le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".

Capo IV

*Disposizioni in materia di foreste, di opere pubbliche, di territorio e ambiente*

Art. 12

*Integrazione dell'articolo 98 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Se il progetto di taglio è predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai sensi dell'articolo 60, comma 3, la trasmissione al proprietario o gestore di bosco del progetto di taglio da parte della struttura provinciale competente in materia di foreste costituisce di per sé autorizzazione ai sensi del comma 2 e non dev'essere presentata la SCIA nei casi previsti dal comma 3. Resta fermo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 in materia di valutazione d'incidenza.

3 ter. I commi 2 e 3 non si applicano se il progetto di taglio relativo a foreste demaniali provinciali è predisposto dall'Agenzia provinciale delle foreste demaniali."

Art. 13

*Modificazione dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 sono inserite le parole: "Questo comma si applica fino al 31 dicembre 2023 o alla data successiva individuata dalla normativa statale."

Art. 14

*Modificazione dell'articolo 78 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

1. Nella lettera g) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "le coperture dei plateatici" sono sostituite dalle seguenti: "i plateatici e le loro coperture".

2. Fino al 30 aprile 2023 continua ad applicarsi l'articolo 43 (Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, e sono prorogate le autorizzazioni rilasciate ai sensi del medesimo articolo. Dopo tale data si applica l'articolo 78, comma 3, lettera g), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dal comma 1, e le disposizioni comunali relative ai plateatici con

esso compatibili.

#### Art. 15

##### *Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)*

1. L'alinnea della lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"a) l'autorizzazione unica territoriale comprende le seguenti autorizzazioni e si applica se deve essere rilasciato, rinnovato o aggiornato uno dei provvedimenti indicati nel numero 1):".

2. Alla fine del numero 1) della lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: "o dal regolamento".

3. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente:

"c) è disciplinato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica territoriale, anche in deroga alla legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale con riguardo alle autorizzazioni previste dalla lettera a), numero 1);".

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge il decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg (Regolamento di esecuzione dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 in materia di autorizzazione unica territoriale), è modificato per adeguarlo alle modificazioni previste da quest'articolo, individuando inoltre la data a partire dalla quale si applica la nuova disciplina per il rilascio dell'autorizzazione unica territoriale. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge, compresa la disciplina transitoria prevista dall'articolo 15 del medesimo regolamento.

#### Art. 16

##### *Introduzione dell'articolo 19 bis nella legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)*

1. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis

*Disposizioni per la prevenzione degli incidenti connessi a impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti*

1. Al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti connessi a impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, la Provincia predispone i progetti dei piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 26 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), sulla base dei dati messi a disposizione dai gestori degli impianti. I progetti sono predisposti d'intesa con il commissario del Governo per la parte in cui è previsto l'utilizzo dei mezzi di intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), e con gli enti locali interessati; i progetti, inoltre, sono sottoposti a valutazione da parte del comitato provinciale di prevenzione degli incendi.

2. Il piano di emergenza esterna è predisposto per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei

rifiuti d'interesse provinciale che per localizzazione, qualità e quantità dei rifiuti possano dar luogo a incidenti con conseguenze di particolare entità. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale individua gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti per i quali dev'essere predisposto il piano di emergenza esterna e definisce modalità e termini per la sua elaborazione. Sono esclusi dall'obbligo di redazione dei piani di emergenza esterna gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 105 del 2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).

3. Il piano di emergenza esterna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato a intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni.

4. La Provincia provvede all'attuazione del piano di emergenza esterna; esercita, tramite le strutture competenti in materia di protezione civile, di antincendio, ambientali e sanitarie, le funzioni individuate dal piano in base alle competenze provinciali e assume, in coordinamento con i competenti organi e autorità statali e locali, la direzione unitaria degli interventi di tutte le strutture operative tecniche e sanitarie addette al soccorso, secondo quanto previsto dall'articolo 32."

## Capo V *Disposizioni finali*

### Art. 17 *Abrogazioni*

1. Il comma 6 dell'articolo 57 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), è abrogato.

2. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), è abrogato.

### Art. 18 *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.